



DELIBERA N. 35/2023

[REDACTED] / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI - NOW TV)
(GU14/561563/2022)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 27/06/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” e ss.mm.

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 31/10/2022 acquisita con protocollo n. 0311893 del 31/10/2022;

Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’Istante chiede, per un problema relativo alle modalità di pagamento non imputabile all’istante, che la società SKY in maniera arbitraria provvedeva a sospendere il servizio televisivo a pagamento a far data 01.08.2021. Si specifica che il disservizio risulta ancora in corso, pertanto si richiede l’immediata disdetta del servizio e di voler provvedere alla corresponsione degli indennizzi previsti dalla disciplina



complessivamente applicabile al caso di specie, nonché allo storno delle fatture per la parte relativa alla mancata fruizione del servizio per il periodo sopra indicato - Richieste: - INDENNIZZI PREVISTI DALLE DELIBERE AGCOM E/O DALLA CARTA SERVIZI E/O DALLE CGC APPLICABILI AL CASO DI SPECIE (IN PARTICOLARE, A TITOLO NON ESAUSTIVO, PER MALFUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E PER MANCATA RISPOSTA A RECLAMI); - STORNO E/O RIMBORSO FATTURE; - INDENNIZZI PER LA MANCATA RISPOSTA AL RECLAMO; - STORNO E/O RIMBORSO FATTURE; - Quantificazione dei rimborsi o indennizzi richiesti (in euro): 2000.0 - Disservizi segnalati: 1. Interruzione della linea per motivi tecnici (Data interruzione: 01/08/2021, Data riattivazione: Non risolto) 2. Addebito per costi di recesso/disattivazione. L'istante ha, altresì, depositato contro deduzioni in data 20.03.2023.

2. La posizione dell'operatore

L'Operatore SKY dichiara che non risultano agli atti reclami scritti inviati da Rendez Vous S.r.l.s. precedenti al periodo della lamentata sospensione, ma solo il reclamo del 07.08.2021, oramai a sospensione avvenuta. In ottica conciliativa, si propone lo storno della fatt. n. [REDACTED] dell'01.11.2021 di € 476,38, oltre ad un indennizzo di € 300,00, quest'ultimo da compensare con il debito residuo di € 1.938,47; resta, pertanto, a carico della società istante il pagamento del rimanente insoluto di € 1.638,47. Sono state depositate memorie in data 24.03.2023.

3. Motivazione della decisione

MOTIVAZIONE: Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non risultano accoglibili, in quanto questo giudice assorbe tutte le eccezioni illustrate dall'operatore SKY. Si ritiene che le contestazioni della Rendez Vous S.r.l.s. siano prive di fondamento. Innanzitutto, si deve rilevare che il contratto in questione è stato sospeso in data 30.07.2021, a causa del mancato pagamento delle fatture allegate nel fascicolo per complessivi € 2.414,85. Inoltre, non risultano acquisiti agli atti reclami scritti inviati da [REDACTED] che siano precedenti al periodo della lamentata sospensione, ma solo il reclamo del 07.08.2021, oramai a sospensione avvenuta. In ottica conciliativa, l'operatore SKY ha proposto lo storno della fattura n. [REDACTED] dell'01.11.2021 pari ad € 476,38, oltre ad un indennizzo di € 300,00, quest'ultimo da compensare con il debito residuo di € 1.938,47; resta, pertanto, a carico della società Istante [REDACTED] il pagamento del rimanente insoluto di € 1.638,47 (milleseicentotrentotto,47);

DELIBERA

Articolo 1



1. L'Operatore SKY Italia S.r.l. è tenuto a stornare per le motivazioni di cui in premessa la fatturazione n. [REDACTED] dell'01.11.2021 pari ad € 476,38, oltre ad indennizzare l'istante di € 300,00 (trecento/00), quest'ultimo indennizzo da compensare con il debito residuo pari ad € 1.938,47. Resta, pertanto, a carico della Società istante [REDACTED] il pagamento del rimanente insoluto pari ad € 1.638,47 (milleseicentotrentotto/47) entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica del presente deliberato.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.


La Relatrice del Comitato
Avv. Carolina Persico


La PRESIDENTE
Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente
Dott. Alfredo Aurilio

